

REGOLAMENTO SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
(emanato con Decreto Rettorale n°.358 del 26 marzo 2021)

Art. 1

Definizione e principi generali

1. L'Università degli Studi del Sannio (di seguito "Università"), in conformità alle vigenti norme ed ai principi dettati dal proprio statuto e dai propri regolamenti, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come finalità lo sfruttamento su base imprenditoriale di competenze e di risultati di attività di ricerca quali, ad esempio, brevetti, invenzioni, prodotti, processi e metodologie di contenuto innovativo.
2. Sono Spin-off della ricerca dell'Università le imprese a carattere innovativo, costituite in forma di società di capitali, che nascono su iniziativa di strutture o del personale dell'Università e che basano il proprio business su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando i risultati delle attività di ricerca svolte nell'Università.
3. Gli Spin-off dell'Università si distinguono in:
 - Spin-off partecipati direttamente nel capitale sociale dall'Università (di seguito "Spin-off partecipati");
 - Spin-off autorizzati ma non partecipati nel capitale sociale dall'Università (di seguito "Spin-off autorizzati").
4. Le autorizzazioni alla costituzione di Spin-off saranno concesse previa verifica dell'assenza di attività concorrenti con quelle dell'Ateneo.
5. L'oggetto sociale delle società Spin-off deve essere coerente con i fini istituzionali dell'Ateneo compresi nel concetto di "Terza Missione" e deve essere aderente alle finalità di ricerca e di trasferimento tecnologico. Le attività e la gestione degli Spin-off devono perseguire obiettivi di mercato nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, senza ledere il decoro e la dignità dell'Istituzione.
6. Il periodo di incubazione ed il conseguente riconoscimento della qualifica di Spin-off è stabilito nella durata massima di cinque anni a partire dalla costituzione dello Spin-off. La qualifica di Spin-off decade qualora tutti i proponenti escano anticipatamente dalla compagine sociale.

Soltanto per gli Spin-off partecipati tale durata è prorogabile, in base al successivo articolo 3, per una durata massima complessiva di otto anni.

Al termine del periodo di incubazione, cessa l'efficacia di tutte le autorizzazioni e delle nomine riguardanti i soggetti appartenenti all'Università, di cui agli articoli successivi.

Art. 2

Soggetti proponenti

1. La costituzione di uno Spin-off avviene per iniziativa diretta delle Strutture dell'Università o del suo personale dipendente strutturato.
2. I proponenti appartenenti al personale dipendente possono proporre al massimo tre Spin-off in un quinquennio.

Art. 3

Partecipazione dell'Università

1. Nel caso di Spin-off partecipati, la partecipazione dell'Università nello Spin-off potrà variare da un minimo del 5 % ad un massimo del 15 % del capitale sociale, salvo che il

Consiglio di Amministrazione dell'Università disponga diversamente, in presenza di particolari motivi di convenienza o di opportunità.

2. È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo Spin-off che lo statuto della società preveda che:

- a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine o dell'oggetto sociale, diritto di recesso in caso di dissenso, siano efficaci solo se approvate dall'Università;
- b) la partecipazione dell'Università, pur prevedendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- c) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri dei quali almeno uno nominato dall'Università;
- d) il Revisore, ovvero almeno un sindaco qualora venga costituito il Collegio sindacale, venga nominato dall'Università;
- e) il diritto di prelazione per i soci dello Spin-off, compresa l'Università, sia esercitato in proporzione alla partecipazione detenuta in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o delle quote;
- f) l'Università abbia sempre diritto di recedere dalla società e in ogni caso di recesso della stessa, i soci debbano acquisire, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione, le azioni o la quota dell'Università, al prezzo che sarà determinato in base agli artt. 2437 ter e 2473 del codice civile, rispettivamente per la s.p.a. e per la s.r.l., e comunque ad un prezzo non inferiore al valore nominale della partecipazione;
- g) siano stipulati adeguati patti parasociali per disciplinare l'ipotesi di ripianamento delle perdite.

3. La durata della partecipazione dell'Università allo Spin-off è fissata in 5 anni. Scaduto il termine, l'Università recede o cede la propria partecipazione. Tale durata può essere prorogata, per una sola volta e per una durata massima di ulteriori 3 anni, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere della Commissione Spin-off di cui all' art. 6.

4. In ogni momento il Consiglio di Amministrazione dell'Università può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o di esercitare il diritto di recesso. Tale decisione verrà assunta contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società.

5. Il mantenimento della qualità di socio dell'Università non è vincolato al periodo di permanenza della società all'interno delle strutture dell'Università.

Art. 4

Partecipazione del personale

1. Il personale docente a tempo pieno che partecipa ad una società Spin-off deve chiedere l'autorizzazione al Rettore, con diritto al mantenimento in servizio, per lo svolgimento di attività, anche retribuita, a favore dello Spin-off. Le autorizzazioni previste per lo svolgimento di attività retribuita a favore dello Spin-off possono avere una durata massima di tre anni a partire dalla costituzione dello Spin-off, prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo di due anni.

2. Lo svolgimento dell'attività a favore della società Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni connesse al rapporto di lavoro con l'Università.

In ogni caso possono essere concesse autorizzazioni ai sensi del presente comma per un massimo di tre Spin-off contemporaneamente.

3. I soci dello Spin-off che siano dipendenti dell'Università si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9 all'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società.

4. Nell'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il docente deve dare immediata comunicazione al Rettore e cessare lo svolgimento dell'attività o optare per il tempo definito ovvero, qualora la normativa vigente lo richieda per il ruolo ricoperto, chiedere ed ottenere di essere collocato in aspettativa senza assegni.

5. Il docente socio dello Spin-off può partecipare agli organi di governo della società e, in deroga alle vigenti norme sull'esercizio dell'attività di impresa da parte del personale docente, può assumere cariche con deleghe operative e poteri di rappresentanza negli Spin-off (ad es. presidente o amministratore delegato), previa autorizzazione del Rettore, che tenga conto della compatibilità di tale carica con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca. La durata dell'incarico non potrà eccedere i tre anni dalla costituzione dello Spin-off, salvo esplicita e motivata proroga concessa dall'Ateneo, al massimo per un ulteriore biennio. In ogni caso, possono essere concesse autorizzazioni ai sensi del presente comma per un massimo di due Spin-off contemporaneamente.

6. Il personale docente a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno Spin-off, intenda svolgere attività retribuita a favore dello stesso anche assumendo la veste di socio d'opera, deve chiedere l'autorizzazione al Rettore. L'autorizzazione implica l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

7. Per il personale docente a tempo definito non è necessaria alcuna autorizzazione, fatto salvo comunque il divieto di concorrenza con le attività dell'Ateneo e la compatibilità con i doveri didattici e di ricerca previsti per il tempo definito.

8. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita, anche assumendo la veste di socio d'opera, purché al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione del Direttore Generale.

9. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, purché ciò risulti compatibile con lo svolgimento delle mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato dal responsabile della struttura di appartenenza. Al fine della verifica il dipendente deve chiedere apposita autorizzazione al Direttore Generale.

10. Per il personale docente e tecnico-amministrativo che intenda partecipare ad una società Spin-off già costituita valgono le disposizioni del presente articolo.

11. I titolari di assegni di ricerca, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il docente responsabile della ricerca, possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.

12. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività sia retribuita che non retribuita, previa autorizzazione del collegio di dottorato di riferimento, in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i Regolamenti di Ateneo.

13. . Le autorizzazioni previste in questo articolo per lo svolgimento di attività retribuita a favore dello Spin-off possono avere una durata massima di tre anni a partire dalla costituzione dello Spin-off, eventualmente prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo

di due anni. In ogni caso, possono essere concesse autorizzazioni per la partecipazione ad un massimo di tre spin-off contemporaneamente.

14. Al termine di ciascun esercizio, il personale dipendente che partecipi a qualunque titolo allo Spin-off deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off.

15. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente di vantaggi diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

16. Il Rettore, attraverso il Settore preposto al Trasferimento tecnologico, provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 5

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Il Rettore, il Prorettore, i Direttori di Dipartimento e di eventuali centri interdipartimentali, i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i docenti membri del Nucleo di Valutazione, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società Spin-off.

2. È fatto espresso divieto al personale che partecipa a società Spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università.

3. Lo svolgimento da parte della società Spin-off di attività in concorrenza con quelle di ricerca e consulenza svolte dalle strutture dell'Università costituisce motivo di revoca alla società della qualifica di Spin-off e conseguentemente il personale coinvolto dovrà cessare ogni forma di collaborazione con la società Spin-off. Lo Spin-off deve comunicare i progetti di ricerca o consulenza in cui è coinvolto, definendone natura e caratteristiche.

4. Il personale strutturato che partecipa a società Spin-off è tenuto a comunicare al Rettore le situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento delle attività a favore della società interessata.

5. La decisione dello Spin-off di partecipare ad altre società dovrà essere in ogni caso tempestivamente comunicata all'Ateneo, affinché possa assumere le opportune deliberazioni.

6. I responsabili delle Strutture dell'Università sono tenuti a vigilare sul rispetto di quanto previsto nel presente articolo ed a segnalare al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi che dovessero riscontrare nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 6

Commissione Spin-off

1. Presso l'Università degli Studi del Sannio è istituita un'apposita Commissione Spin-off, di seguito denominata Commissione, composta da esperti in materie tecnico-scientifiche, economico-gestionali e giuridiche, scelti tra i dipendenti dell'Ateneo.

2. La Commissione è composta da 4 a 6 componenti, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. In sede di deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. La durata del mandato della Commissione è di sei anni accademici.

4. La Commissione si avvale del supporto dell'apposito Settore preposto al Trasferimento tecnologico, che svolge funzioni di segreteria della Commissione medesima.

5. La Commissione ha compiti istruttori, di proposta, di valutazione e di decisione necessari ai fini del presente Regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione.
6. Di volta in volta il Presidente può invitare un esperto a partecipare all'analisi di specifiche proposte.
7. La Commissione, al fine di una più approfondita valutazione delle proposte, può sentire i proponenti.
8. La Commissione esprime pareri non vincolanti:
 - a) in merito alle richieste di costituzione di Spin-off;
 - b) su richiesta dell'Ateneo, sull'esistenza di concorrenza tra le attività dell'Università e le attività di impresa dello Spin-off;
 - c) in ordine alle proposte di revoca di Spin-off;
 - d) in ordine alle richieste di proroga;
 - e) su richiesta dell'Ateneo, sulla Relazione annuale sulle attività svolte dallo Spin-off.
9. Per le richieste di costituzione di Spin-off, la Commissione acquisisce il parere motivato del Consiglio del Dipartimento al quale il docente proponente afferisce in merito all'eventuale concorrenza delle attività dello Spin-off con quelle del Dipartimento.
10. La Commissione si riunisce, anche in via telematica, su convocazione del Presidente. Di ogni seduta della Commissione è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
11. La Commissione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, esprime il proprio parere motivato.

Art. 7

Procedura di costituzione dello Spin-off

1. La proposta di costituzione dello Spin-off, corredata del parere della Commissione Spin-off, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione di Spin-off ed alle successive modifiche i proponenti dell'iniziativa e coloro che svolgano attività retribuite per le società Spin-off.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello Spin-off, esso deve inoltre:
 - a. definire la quota di capitale sociale che sarà sottoscritta dall'Università;
 - b. designare il membro di nomina universitaria del Consiglio di amministrazione dello Spin-off partecipato, senza assunzione di cariche operative, tra il personale competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al campo di attività dello Spin-off. Tale membro è tenuto a riferire annualmente al Rettore, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, in merito all'attività ed alla gestione dello Spin-off partecipato. Non potrà svolgere attività retribuita per lo Spin-off o possedere azioni o quote di partecipazione. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione;
 - c. designare, quando previsto, il sindaco ovvero il revisore;
 - d. autorizzare l'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale sociale da parte dell'Università;
 - e. autorizzare la sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti tra l'Università e lo Spin-off.

3. I proponenti predispongono la documentazione sulla base dei format resi disponibili dall'Unità Organizzativa Trasferimento Tecnologico e Mercato. La proposta deve comunque contenere: le generalità del/i proponente/i, indicando anche la tipologia di rapporto con l'Università, l'impegno orario prescelto, il ruolo e l'impegno richiesto a favore della costituenda società; l'elenco dei soci partecipanti; la forma giuridica, il capitale sociale e la ripartizione tra i soci; le eventuali risorse dell'Ateneo che lo Spin-off chiede di coinvolgere (sia in termini di sfruttamento di proprietà intellettuale e know-how, sia in termini di utilizzazione di spazi e laboratori, sia di partecipazione a progetti di ricerca).

4. La proposta deve essere corredata di un progetto imprenditoriale contenente:

- a. gli obiettivi;
- b. il piano finanziario;
- c. le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d. la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi che lo Spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo;
- e. le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f. la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei docenti coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- g. le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- h. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo;
- i. la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente o da uno dei partecipanti, specificando se tali attività vengono già svolte dalle Strutture di afferenza, nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati.

Art. 8

Rapporti tra Università e Spin-off

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto dai rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello stato di Spin-off, l'eventuale partecipazione con il conseguente uso del sigillo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell'Università, sia del venire meno delle ragioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell'Università all'uscita dal capitale dello Spin-off se partecipato.

2. I rapporti tra l'Università e lo Spin-off saranno regolati da apposita convenzione con le Strutture coinvolte. Tale convenzione disciplinerà l'utilizzo eventuale del personale, degli spazi, delle attrezzature e della proprietà intellettuale, nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo.

3. La Società spin-off è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto dei Regolamenti di Ateneo.

4. Agli spin-off autorizzati dall'Università è concesso l'uso del logo Unisannio, per la durata di cinque anni, salvo che tutti i proponenti dipendenti dell'Università escano anticipatamente dalla compagine sociale. Accanto al logo dovrà comparire la qualifica "Spin-off autorizzati dall'Università del Sannio". Agli spin-off partecipati dall'Università è concesso l'uso del logo,

fino a quando l'Università partecipi al capitale. Accanto al logo dovrà comparire la qualifica "Spin-off partecipata dall'Università del Sannio". Lo spin-off garantisce e tiene indenne l'Università da ogni responsabilità derivante, a qualunque titolo, dall'utilizzo del nome e del logo. L'utilizzo diretto del logo Unisannio nella commercializzazione di prodotti e/o servizi dello Spin-off dovrà essere oggetto di apposita negoziazione, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione e di appositi contratti di licenza, in base al relativo Regolamento di Ateneo, è fatto espresso divieto di avvalersi dello stesso per la commercializzazione dei prodotti e/o servizi della società. Qualora l'Università o tutti i proponenti decidano di uscire dalla compagine sociale, il contratto di licenza si intenderà automaticamente risolto, con la conseguente cessazione di tutti gli effetti dello stesso. La concessione in uso del logo può essere motivatamente revocata in ogni momento e con effetto immediato in tutti i casi di pregiudizio, anche potenziale, per l'immagine, il buon nome e la reputazione dell'Ateneo, in base al Relativo Regolamento.

5. La società Spin-off dell'Università del Sannio, terminato il periodo di incubazione, può inserire la definizione relativa alle origini («già Spin-off dell'Università del Sannio») in tutte le forme di comunicazione, a meno che l'Università non lo vieti, tramite i competenti Organi di Governo.

6. Affinché uno Spin-off, costituitosi in società, possa fruire di spazi e/o attrezzature e/o servizi da parte dell'Università, è necessario stipulare fra l'Università e lo Spin-off un apposito contratto, il quale contenga:

- a. l'elenco degli spazi, con le relative metrature, e degli arredi di proprietà dell'Università, concessi in uso allo Spin-off;
- b. l'indicazione delle attrezzature che lo Spin-off intenda utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
- c. la stima, eventualmente forfettaria, dei costi dei servizi generali di cui la società Spin-off usufruirà;
- d. la determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA, da richiedere alla società Spin-off per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento;
- e. la disciplina per l'accesso alle strutture dell'Università di personale estraneo;
- f. la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e del D.I.M.363/98;
- g. la definizione della posizione assicurativa degli Spin-off per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università, nonché la copertura assicurativa delle proprie attrezzature per incendio e furto e responsabilità civile verso terzi. Tale contratto, concordato con lo Spin-off, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

6. La permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i 5 anni, a meno che non venga deliberata una proroga della partecipazione dell'Università, per gli spin-off partecipati, fino a ulteriori 3 anni.

Art. 9

Obblighi di comunicazione

1. Il legale rappresentante dello Spin-off autorizzato o partecipato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, deve presentare all'Ateneo la "Relazione annuale sulle attività svolte dallo Spin-off" a firma di un legale rappresentante della società, sulla base dei format resi disponibili dall'Unità Organizzativa

Trasferimento Tecnologico e Mercato. Dovranno essere comunicati anche i Progetti di ricerca o consulenza in cui è coinvolto lo Spin-off, definendone natura e caratteristiche.

2. I dipendenti a tempo pieno che partecipino a qualunque titolo a società Spin-off devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società, come previsto dalla normativa vigente.

3. Il personale strutturato che partecipa a società Spin-off è tenuto a comunicare al Rettore le situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento delle attività a favore della società interessata.

4. Nell'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il docente deve dare immediata comunicazione al Rettore e cessare lo svolgimento dell'attività o optare per il tempo definito ovvero, qualora la normativa vigente lo richieda per il ruolo ricoperto, chiedere ed ottenere di essere collocato in aspettativa senza assegni.

5. I proponenti appartenenti al personale dell'Università sono tenuti a comunicare tempestivamente la decisione dello Spin-off di partecipare ad altre società.

6. L'Università verifica il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla società Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire all'Università tutte le notizie sull'attività della società utili per una corretta valutazione della compatibilità tra le attività sociali e gli scopi istituzionali dell'Università medesima. Tutte le informazioni e notizie richieste dovranno essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Ogni decisione o variazione inerenti le sedi dello Spin-off dovrà essere comunicata all'Università.

Art. 10 Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale appartenenti all'Università del Sannio potranno essere messi a disposizione degli Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza, nel rispetto del Regolamento brevetti e della disciplina generale ad essi applicabile.

2. Qualora ritenuto opportuno per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione della partecipazione universitaria, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può decidere di concedere allo Spin-off una prelazione in merito alla cessione dei diritti sui risultati inventivi conseguiti presso l'Università, a fronte di una specifica proposta economica.

3. Se il proponente di uno Spin-off abbia precedentemente realizzato un'invenzione universitaria frutto di ricerca libera ed intenda concederla in licenza o cederla ad una società Spin-off alla quale partecipi, si applicherà comunque la disciplina riguardante la percentuale sui proventi spettanti all'Università del Sannio.

4. L'Università non vanta diritti sulla proprietà dei risultati delle ricerche svolte dallo Spin-off, fatti salvi diversi accordi tra le parti. L'Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà tuttavia richiedere allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla, se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza e senza diritto di sfruttamento economico.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca: a) siano stati generati anche in parte da almeno uno dei soci proponenti nei 5 anni precedenti la

costituzione dello Spin-off; b) siano stati conseguiti da almeno uno dei soci proponenti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università. In queste ipotesi, fatta salva la disciplina prevista del D.lg. n. 30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e Spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario.

Art. 11

Norme finali e transitorie

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore in base a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo.
- 2.** Le Società Spin-off, partecipate o non partecipate, costituite prima dell'emanazione del presente Regolamento, sono già automaticamente riconosciute, rispettivamente, come Spin-off dell'Università degli Studi del Sannio e Spin-off accreditate dall'Università degli Studi del Sannio. Ad esse si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento, alle quali dovranno adeguarsi entro il termine massimo di sei mesi dalla sua entrata in vigore.
- 3.** Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia e, in particolare, quelle di cui al D. Lgs.vo 297/1999, al D.M. 593/2000, alla Legge n.240 del 2010, al D.M. n.168 del 2011.